

TAR Emilia Romagna, Sezione I Bologna - Sentenza 09/06/2004 n. 1091  
legge 109/94 Articoli 10, 21 - Codici 10.2, 21.3

L'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., riferendosi alla necessità di determinazione della nuova soglia di anomalia nel caso in cui il primo e il secondo classificato, chiamati a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, "non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni", non distingue tra la mancata ottemperanza da parte del primo o da parte del secondo. Ne consegue la possibilità che l'aggiudicatario in via provvisoria superi la verifica, ma non la superi il secondo e si debba egualmente procedere alla determinazione della nuova soglia di anomalia in quanto l'offerta del secondo ha avuto comunque arbitrariamente incidenza sulla media aritmetica ai fini del calcolo della soglia di anomalia (in tal senso, v. atto di regolazione n. 15 del 30 marzo 2000 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).